

PEC: ufficiogare@oraclepec.legalmail.it

Mail: legale_it@oracle.com

Roma, 23 febbraio 2024

Protocollo: FIMA_Out/0002550/2024_23/02/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per il servizio di rinnovo licenze Oracle BI e Oracle DB - ordine di acquisto - CIG B03EC78B94

Lo scrivente Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle attività di Fondimpresa si rinvia al sito web www.fondimpresa.it.

Con la presente siamo lieti di proporre a codesta Spettabile Società (di seguito anche più semplicemente "Affidatario" ovvero "Operatore economico") l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, del servizio in oggetto alle condizioni di seguito delineate.

Art. 1. Oggetto, luogo e durata dell'affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento riguarda il servizio di rinnovo licenze Oracle BI e Oracle DB.
2. Si allega il preventivo fornito da codesto Spettabile Operatore economico che deve essere inteso come parte integrante e sostanziale del presente affidamento, così come modificato dal presente documento.
3. Il servizio oggetto dell'affidamento ha inizio a seguito della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di affidamento dal 31 marzo 2024 per una durata di 12 mesi.
4. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del servizio di cui alla presente procedura. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 11, del Codice Fondimpresa si riserva di prorogare a codesto Spettabile Operatore economico le prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni qui stabiliti ovvero a condizioni più favorevoli per Fondimpresa.
5. La categoria merceologica assegnata alla presente procedura è la seguente: Codice H/4 "Manutenzione ed assistenza software".

Art. 2. Importo contrattuale e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività del presente affidamento per la durata contrattuale è stabilito in **€ 15.676,20 (quindicimilaseicentosestantasei/20) al netto d'IVA.**
2. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nei servizi e nelle forniture deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti. Codesto Spettabile Operatore economico può indicare differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello

indicato da Fondimpresa. In quest'ultimo caso codesto Spettabile Operatore economico deve fornire una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

3. L'importo contrattuale sarà pagato anticipatamente in un'unica soluzione.

4. Si informa che il CIG assegnato al presente affidamento deve essere riportato in tutte le vostre fatture destinate a Fondimpresa. L'importo contrattuale sarà pagato entro 30 giorni dalla ricezione della copia di cortesia della fattura da inviare agli indirizzi mail ufficiogare@fondimpresa.it e contabilitaetesoreria@fondimpresa.it. Resta inteso che Fondimpresa, prima di procedere ad ogni pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva di codesto Spettabile Operatore economico. Per la registrazione delle fatture elettroniche si forniscono le seguenti informazioni: intestatario: Fondimpresa, CF: 97278470584, Sede: via dei Villini 3/A 00161 Roma Codice SDI: 0000000, PEC: amministrazione@pec.fondimpresa.it.

5. È in facoltà di Fondimpresa apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall'art. 120 del Codice. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è, in particolare, in facoltà di Fondimpresa imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese. L'Aggiudicatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate da Fondimpresa. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 3. Requisiti richiesti ai fini dell'affidamento

1. Al fine del perfezionamento del rapporto contrattuale codesto Spettabile operatore economico deve produrre la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal vostro legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, predisposta eventualmente secondo il modello allegato al presente ordine di acquisto, e corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'art. 94 e 95 del Codice;
- b) copia del presente documento firmato digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, per accettazione integrale delle disposizioni ivi riportate. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta nel solo formato PADES in chiaro presso tutti gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario";
- c) una dichiarazione firmata digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, predisposta eventualmente secondo il modello allegato alla presente, con l'indicazione del numero del conto dedicato all'affidamento in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) il "Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle", allegato alla presente.

2. Si precisa che la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) **deve essere sottoscritta digitalmente** da codesto Spettabile Operatore economico.

Codesto Spettabile operatore economico deve inviare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) **entro il 1° marzo 2024**.

Art. 4. Riservatezza

1. L'affidatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati per il periodo di cinque anni anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e riguarderanno le informazioni espressamente indicate come confidenziali.

2. L'Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l'obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del contratto", fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

4. Il presente articolo si applica anche alle informazioni del Fornitore.

Art. 5. Protezione dei dati personali

1. Nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario si impegna - a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto, osservando quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

2. Con riferimento all'affidamento in oggetto, in considerazione del fatto che l'adempimento dell'Aggiudicatario potrebbe comportare per codesta spettabile Società un trattamento di dati personali per conto di Fondimpresa (in caso di particolari necessità di assistenza tecnica), che quindi sarebbe soggetto alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, in via cautelativa le parti si danno atto di procedere alla sottoscrizione del documento di "Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle" (allegato n. 4)

3. L'Affidatario, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione al servizio fornito al Committente, adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento, osservando le condizioni di seguito riportate. In particolare,

- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con Fondimpresa e strettamente necessarie per dare esecuzione all'incarico affidato;
- osserverà gli obblighi derivanti dall'incarico predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati;
- avvertirà Fondimpresa di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione dell'incarico possa aver causato l'alterazione dei dati.

4. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di cui al Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli da un non idoneo trattamento dei dati personali nei limiti indicati nei documenti dell’Affidatario art. 10.

Art. 6. Recesso. Recesso per giusta causa

1. Ai sensi dell’art. 123 del Codice, Fondimpresa ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Fondimpresa.
3. In caso di recesso di Fondimpresa dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 del Codice.
4. In caso di sopravvenienze normative interessanti Fondimpresa, che abbiano incidenza prestazione del servizio, la stessa Fondimpresa può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 7. Risoluzione del contratto

1. È in facoltà di Fondimpresa dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - i. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
 - ii. nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
 - iii. nell’ipotesi prevista dal precedente art. 5 “Riservatezza”;
 - iv. nel caso previsto dal precedente articolo 6 “Protezione dei dati personali”;
 - v. nel caso previsto dal successivo articolo 11 “Controlli sul corretto adempimento”;
 - vi. nell’ipotesi prevista dal successivo art. 15 “Controversie”;
 - vii. in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidatario, Fondimpresa ha diritto al risarcimento del danno.

Art. 8. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto e i diritti degli interessati.
2. In particolare, Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per il perfezionamento e la gestione del contratto, per l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.

3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: dpo@fondimpresa.it.

4. Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.

5. L'[informativa completa per i fornitori](#) sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella sezione '[Privacy](#)' del sito www.fondimpresa.it.

Art. 9. Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario si obbliga espressamente a non usare nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, database e software, ivi inclusi sue licenze d'uso di qualsiasi genere, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce) di cui altri abbiano ottenuto la privativa o siano titolari dei diritti d'autore o di utilizzazione economica esclusiva e dichiara sin d'ora di aver verificato l'assenza della privativa e/o esclusiva stessa nei dispositivi o soluzioni tecniche che userà.

2. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa in conformità alla disciplina contenuta nella documentazione dell'Affidatario art. 5¹.

¹ **Online Transactional Oracle Master Agreements and Schedule P&H - IT Version**

5. VIOLAZIONE DI BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE

5.1 Fermo restando quanto definito ai successivi punti 5.5, 5.6 e 5.7 del presente articolo 5, qualora un terzo dovesse contestare, direttamente a Voi o ad Oracle (ai sensi della presente clausola definiti "Parte Ricevente", da riferirsi indistintamente sia a Voi che ad Oracle in base al soggetto che riceve il materiale

come di seguito definito), che qualsivoglia informazione, disegno, specifica, documentazione, software, dato, hardware o materiale (di seguito "Materiale") forniti da entrambe le Parti (di seguito "Parte Fornitrice", che può essere riferito indistintamente sia a Voi che ad Oracle in base al soggetto che fornisce il Materiale) violi i rispettivi diritti di proprietà intellettuale, la Parte Fornitrice, a proprio esclusivo costo ed onere, terrà indenne la Parte Ricevente da qualsiasi danno, responsabilità, costi e spese, che eventualmente siano: (i) oggetto di pronuncia giudiziale, e riconosciuti a favore del terzo che ha rivendicato la violazione oppure (ii) riconosciuti a seguito di una composizione transattiva accettata dalla Parte Fornitrice. Tutto ciò a condizione che la Parte Ricevente:

a. notifichi tempestivamente per iscritto alla Parte Fornitrice la contestazione, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui ne riceve notizia (oppure entro un termine inferiore qualora sia previsto dalla legge);

b. attribuisca alla Parte Fornitrice, in via esclusiva, la difesa e le eventuali composizioni transattive; e

c. fornisca alla Parte Fornitrice tutte le informazioni, l'assistenza ed i poteri necessari per la difesa o per la soluzione transattiva.

5.2 Qualora la Parte Fornitrice ritenga, oppure venga stabilito, che il Materiale possa aver violato i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, la Parte Fornitrice potrà, a propria scelta, modificare il Materiale in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia inalterata la sua utilità o funzionalità), oppure ottenere una licenza per consentirne il legittimo utilizzo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, la Parte Fornitrice potrà risolvere il contratto di licenza d'uso del Materiale e richiederne la restituzione alla Parte Ricevente, rifondendo a quest'ultima qualunque importo che la Parte Ricevente possa avere pagato in anticipo ma non ancora usufruito per tale Materiale; qualora la Parte Fornitrice sia Oracle, i corrispettivi da restituire includeranno anche gli importi relativi al canone per il supporto tecnico pagato anticipatamente ad Oracle e non usufruito per effetto di tale risoluzione anticipata. Qualora la restituzione del Materiale pregiudichi la capacità di Oracle di adempiere alle proprie obbligazioni, Oracle potrà, a propria discrezione e con un preavviso scritto di 30 giorni, risolvere il contratto per l'esecuzione del relativo servizio.

5.3 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.2 e con esclusivo riferimento all'Hardware, nel caso in cui la Parte Fornitrice ritenga che l'Hardware (o un suo componente) violi i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, questa potrà, a propria scelta, sostituire o modificare l'Hardware (o un suo

Art. 10. Controlli sul corretto adempimento

1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica Fondimpresa chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 8.
2. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.

Art. 11. Ulteriori informazioni

1. Si comunica a codesto Spettabile Operatore economico che la scrivente Fondimpresa è soggetta alla applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge 136/2010.

componente) in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia intatta la sua utilità o funzionalità), oppure ottenere il diritto per un utilizzo legittimo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, la Parte Fornitrice potrà rimuovere l’Hardware (oppure un componente di esso) e restituire alla Parte Ricevente l’importo a valore residuo dello stesso Hardware o componente in precedenza pagato; qualora la Parte Fornitrice sia Oracle, i corrispettivi da restituire includeranno anche gli importi relativi al canone per il supporto tecnico dell’Hardware pagato anticipatamente ad Oracle e non usufruito per effetto di tale risoluzione anticipata.

5.4 Nel caso in cui il Materiale sia costituito da Tecnologia di Terzi concessa in licenza in base a condizioni contrattuali separate rispetto alle presenti, che non ne consentano la risoluzione, Oracle, non potendo risolvere il contratto di licenza relativo al Materiale, potrà risolvere il contratto di licenza relativo al Programma associato alla Tecnologia di Terzi, e, richiedendone la restituzione, provvedere al rimborso del corrispettivo ricevuto a fronte del Programma, ivi compresi gli importi relativi al canone per il servizio di supporto tecnico pagato anticipatamente ad Oracle e non usufruito per effetto di tale risoluzione anticipata.

5.5 A condizione che Voi abbiate mantenuto continuamente attivi i contratti per i servizi di supporto tecnico Oracle relativi al Sistema Operativo (quali a titolo di esempio, Oracle Premier Support for Systems, Oracle Premier Support for Operating Systems oppure Oracle Linux Premier Support), durante il periodo di validità dei servizi (a) il termine “Materiale” di cui al precedente punto 5.1 includerà il Sistema Operativo, il Software Integrato e le relative Opzioni oggetto di licenza e (b) la parola “Programma/i” di cui al presente art. 5 sarà sostituita dai termini “ Programma/i o Sistema Operativo o Software Integrato e relative Opzioni

(qualora applicabile)” stando ciò a significare, a mero titolo di esempio, che Oracle non vi terrà indenni per l’utilizzo del Sistema Operativo, del Software Integrato e delle relative Opzioni non coperti da regolare contratto di supporto tecnico Oracle. Fermo restando quanto sopra, relativamente solo al Sistema Operativo Linux, Oracle non Vi terrà indenni per il Materiale che non è parte dei file correlati ad Oracle Linux come definiti al sito Internet <http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-indemnification-069347.pdf>.

5.6 La Parte Fornitrice non indennizzerà la Parte Ricevente qualora quest’ultima abbia alterato il Materiale, oppure lo abbia utilizzato in modo non conforme allo scopo previsto dalla documentazione d’uso, qualora la Parte Ricevente utilizzi una versione del Materiale superata (e sia stata informata per iscritto della nuova versione), se la violazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando rilasci successivi disponibili e non modificati del Materiale preventivamente fornito alla Parte Ricevente, oppure se la Parte Ricevente continua ad utilizzare il Materiale successivamente alla scadenza del periodo di licenza. La Parte Fornitrice non indennizzerà la Parte Ricevente se la contestazione si basa su informazioni, disegni, specifiche, documentazione, software, dati o materiali non forniti dalla Parte Fornitrice. Oracle, inoltre, non Vi indennizzerà per la porzione di Materiale che sia stata fornita da terzi qualora la contestazione si basi sulla combinazione del Materiale con qualsiasi prodotto e/o servizio non fornito da Oracle. Oracle vi indennizzerà relativamente a pretese che abbiano ad oggetto Tecnologia di Terzi concessa in licenza in base a condizioni contrattuali separate nella stessa misura in cui Vi mancherebbe per la violazione derivante dai Programmi oggetto delle condizioni del Contratto solo ed esclusivamente nel caso in cui la Tecnologia di Terzi concessa in licenza in base a condizioni contrattuali separate sia parte integrante o necessaria per il funzionamento di un Programma utilizzato: (a) senza alcuna modifica; (b) quale parte integrante o necessaria per il funzionamento di un Programma e (c) in modo conforme alla licenza concessa relativamente ad uno specifico Programma ed alle condizioni del Contratto. Oracle, inoltre, non Vi indennizzerà per violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi qualora tali violazioni non si sarebbero altrimenti verificate utilizzando tali Programmi in conformità a quanto stabilito dal Contratto. Infine, Oracle non Vi indennizzerà per contestazioni su presunte violazioni del diritto d’autore già esistenti e opportunamente notificate al momento in cui Vi è stato concesso il relativo diritto di licenza.

5.7 Il presente articolo 5 prevede i rimedi esclusivi delle Parti in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 5.1.

2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa e l’Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già individuato nel presente documento o successivamente indicato da codesto Spettabile Operatore economico. Le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso la PEC.
3. Eventuali modifiche della PEC devono essere tempestivamente segnalate a Fondimpresa, diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. Sono a carico dell’Affidatario, e qualora sostenute devono essere integralmente rimborsate a Fondimpresa, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge. Si precisa, inoltre, che è a carico dell’Affidatario l’eventuale costo dell’imposta di bollo da versare al momento della aggiudicazione, ai sensi dell’allegato I.4 del Codice.
5. Il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci.
6. Qualora discordanti prevalgono le disposizioni previste nel presente nel presente documento rispetto a quanto disposto in qualsiasi altro documento qui richiamato e/o allegato.

Art. 12. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che entrambe si sono dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa e di un Codice Etico che costituisce la base su cui poggia l’intero sistema di gestione e controllo. L’accettazione dei principi di cui al suddetto Codice, nonché il rispetto della normativa vigente di cui al D.lgs 231/01 è condizione fondamentale per poter intrattenere rapporti di fornitura ispirati ai canoni di eticità e di deontologia aziendale. A tale scopo le Parti altresì dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto D.lgs 231/01 e si obbligano a mantenerli tutti efficacemente attuati per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’inosservanza, anche parziale, dell’adozione e/o dell’efficace attuazione delle previsioni del predetto decreto costituisce grave inadempimento e legittimerà ciascuna parte a risolvere il presente accordo con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
2. Per quanto riguarda i documenti di Fondimpresa essi sono consultabili via Internet al seguente indirizzo: <https://www.fondimpresa.it/> sezione “Fondo trasparente”.
3. Per quanto riguarda invece il Codice Etico di Oracle Italia S.r.l., esso è consultabile al seguente indirizzo Internet <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>.
4. Tali documenti sono da considerarsi parte integrante del presente ordinativo.

Art. 13. Segnalazioni whistleblowing

1. Ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondimpresa ha istituito appositi canali per l’invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondimpresa alla pagina <https://www.fondimpresa.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>.

Art. 14. Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento non consente all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. Per le eventuali controversie che non potessero essere

preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Elvio Mauri

L'Affidatario
(_____)

Inoltre, l'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile i seguenti articoli del presente affidamento:

Art. 1 Oggetto, luogo e durata dell'affidamento

Art. 2 Importo contrattuale e modalità di pagamento

Art. 4 Sospensioni

Art. 5 Riservatezza

Art. 5 Protezione dei dati personali

Art. 6 Recesso. Recesso per giusta causa

Art. 7 Risoluzione del contratto

Art. 10 Controlli sul corretto adempimento

Art. 11 Ulteriori informazioni

Art. 12 Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

Art. 14 Controversie

L'Affidatario
(_____)

Allegato 1: Modello dichiarativo insussistenza dei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice

Allegato 2: Modello comunicazione conti dedicati

Allegato 3: Preventivo

Allegato 4: Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle